



Città di Marcon
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2012
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2024

Art. 1- Istituzione

1. Ai sensi dello Statuto Comunale viene istituita la Commissione Consiliare permanente.
2. La Commissione Consiliare permanente viene costituita dal Consiglio Comunale all'inizio di ogni mandato amministrativo e comunque entro 60 giorni dalla prima seduta consiliare.

Art.2 - Compiti

1. La commissione consiliare ha il compito di esaminare:
 - a) Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i lavori del Consiglio Comunale;
 - b) In generale gli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale;
 - c) Gli argomenti sottoposti dalla Giunta o dai singoli Consiglieri.
2. La commissione può altresì avere valore propositivo nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, inviando le proprie determinazioni al Consiglio Comunale per l'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 3- Competenze

1. La commissione consiliare permanente ha la competenza nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. La Commissione non esprime il proprio parere nei seguenti casi:
 - sulle proposte di deliberazione relative alla nomina di componenti di commissioni o altri organismi;
 - sulle proposte rientranti nella competenza di altre commissioni;
 - su interrogazioni, mozioni, ordini del giorno.

Art. 4 – Composizione e Nomina

1. La commissione è composta da un numero pari al numero dei gruppi consiliari costituiti.
2. Le sedute della commissione sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Qualora il loro intervento sia ritenuto utile per l'esame delle tematiche all'ordine del giorno possono partecipare alle sedute, su invito del Presidente della commissione, il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere delegato, ed i collaboratori esterni onorari, secondo le rispettive competenze.
4. Alle sedute della commissione può sempre partecipare il Presidente del Consiglio Comunale.
5. Alle sedute della commissione possono assistere in seno alla medesima, come uditori, i Consiglieri non commissari.
6. Qualora sia tecnicamente fattibile e fatti salvi i casi di segretezza della seduta, il Presidente può disporre lo streaming e/o la registrazione audio/video della seduta.

Art. 5 – Designazione dei componenti

1. Ciascun capogruppo consiliare all'inizio del mandato amministrativo dovrà designare il proprio rappresentante nella commissione e darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni prima della seduta consiliare nella quale sia iscritta all'ordine del giorno la nomina della commissione medesima.
2. Nel corso del mandato amministrativo, i capigruppo consiliari, anche in seguito a modifiche dei gruppi o costituzione di nuovi, possono presentare al Presidente della Commissione richiesta di sostituzione del componente della commissione da loro precedentemente designato e/o nomina di nuovo componente, alla quale si dà seguito entro 3 giorni. In caso di impossibilità a partecipare, il commissario designato può delegare un consigliere dello stesso gruppo.
3. Non possono essere designati quali componenti della commissione i membri della Giunta o il Sindaco.
4. Ogni Consigliere Comunale può essere assegnato ad una o più commissioni.

Art. 6 – Presidente della commissione, modalità di elezione o di revoca

1. Il Presidente eletto con votazione palese dalla maggioranza assoluta dei membri della commissione nel proprio seno secondo il criterio del voto ponderato.
2. Con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. L'elezione è effettuata nella prima seduta valida della commissione.
4. Il Presidente neo eletto comunica al Presidente del Consiglio la nomina propria e del suo vicario entro tre giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente presiede la commissione il Consigliere più anziano d'età.
6. La commissione può revocare il Presidente in caso di ripetute e gravi inadempienze, con le stesse modalità di cui al 1° comma del presente articolo.

Art.7 – Presidente e segretario della Commissione: loro funzioni

1. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare.
2. Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un dipendente comunale individuato dal Segretario generale. Spetta al segretario redigere il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto, assieme al Presidente, e depositato agli atti dell'adunanza.

Art.8 – Modalità di convocazione della Commissione

1. La commissione viene convocata in prima seduta dal Presidente del Consiglio, al fine di eleggere il Presidente della commissione. In tutti gli altri casi viene convocata:
 - a) Dal Presidente della commissione di propria iniziativa;
 - b) Quando ne facciano richiesta al Presidente:
 - Il Sindaco;
 - Un numero di componenti della commissione che rappresentino almeno 1/3 del Consiglio Comunale;
 - Il Presidente del Consiglio Comunale quando la commissione sia chiamata ad esaminare i punti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. La convocazione viene disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, anche in videoconferenza, nonché l'ordine del giorno, da recapitarsi almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza della commissione, ovvero in caso d'urgenza, un giorno prima, secondo le modalità previste per la convocazione del Consiglio del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Nel caso di convocazione da parte del Presidente copia della convocazione stessa viene inviata al Presidente del Consiglio.

Art.9- Validità della seduta ed approvazione delle proposte

1. La seduta della commissione è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti secondo il criterio del voto ponderato. La seduta viene dichiarata deserta dal Presidente o dal suo vice se, dopo mezz'ora dall'orario fissato, non si è raggiunto il numero legale.
2. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole dei commissari presenti che rappresentino la maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.
3. Se la commissione va deserta, oppure non esprime alcun parere sugli argomenti posti all'ordine del giorno della commissione stessa, si prescinde dal parere medesimo nei lavori del Consiglio Comunale.
4. Sulle proposte di deliberazioni poste all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, per le quali la commissione consiliare abbia dato parere favorevole all'unanimità, il Presidente del Consiglio, durante la seduta consiliare, apre la discussione soltanto ove ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere.

Art. 10 – Durata della commissione condizioni di decadenza, surroga

1. La commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive comporta l'automatica decadenza dalla carica di componente. Quest'ultimo deve comunicare preventivamente il motivo dell'assenza al Presidente della commissione. In caso di impossibilità, l'interessato deve far pervenire alla Segreteria del Comune comunicazione scritta entro i tre giorni successivi alla seduta. La

comunicazione di decadenza viene trasmessa dal Presidente al Presidente del Consiglio ed al Capogruppo consiliare di appartenenza, previa comunicazione da parte del Presidente della commissione all'interessato. Nel caso di cui al presente comma ed in caso di dimissioni di un componente, si provvede alla surroga nella prima seduta consiliare successiva alla comunicazione.

Art. 11- Gettone di presenza

1. Ai componenti della commissione spetta per legge un gettone di presenza.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di nomina della Commissione Consiliare Permanente viene quantificato l'ammontare del gettone di presenza, entro i limiti fissati dalla normativa vigente.
3. Ai componenti della commissione spetta il diritto di usufruire di permessi per la partecipazione alle sedute della commissione, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 12 Questioni procedurali e interpretative

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento o sulla interpretazione dello stesso provvede il Presidente della commissione sentito, se necessario, il Segretario Generale.